



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU 2020

Informativa pagamento IMU anno 2020 - Legge 27 Dicembre 2019 n.160

CHI PAGA ?

- Proprietari di fabbricati;
- proprietari di aree edificabili;
- titolari di diritti reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie su fabbricati, ed aree fabbricabili;
- locatari in caso di locazioni finanziaria (leasing);
- concessionari di aree demaniali;
- se l'immobile è posseduto da più proprietari o titolari di diritti reali di godimento, l'imposta deve essere pagata da ciascuno in proporzione alle quote di possesso;
- all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero "AIRE" non si applica l'aliquota per l'abitazione principale, ma quella per "altri immobili".

CHI E' ESENTE ?

ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE (eccetto gli immobili in categorie catastali A/1-A/8-A/9).

Per abitazione principale si intende l'immobile in cui il soggetto passivo e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una pertinenza per ciascuna categoria catastale indicata, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Nel caso di pluralità di pertinenze appartenenti alla stessa categoria catastale, le agevolazioni si applicano alla pertinenza che presenta il maggior valore catastale.

Tutti i **TERRENI AGRICOLI** sono esenti poiché il comune di Deruta è classificato parzialmente montano.

Assimilazione alle abitazioni principali e pertinenze per gli IMMOBILI DELLE FORZE DI POLIZIA, VIGILI DEL FUOCO E PREFETTURA: Ai sensi dell'art.5 comma 5 del D.L. 102/2013, a partire dal 1° luglio 2013, è stata introdotta l'assimilazione alla disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art.28, comma 1 del D. Lgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. L'assimilazione non opera per i fabbricati in categoria catastale A/1-A/8-A/9 (esenzione valida anche per l'anno 2020).

Esenzione **CASA FAMILIARE** assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. In assenza di provvedimento del giudice l'IMU viene assolta dal proprietario secondo le regole ordinarie.

NOVITA' 2020

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
(esenti ai fini IMU fino al 31.12.2019 soggetti al pagamento della TASI) non sono più esenti nel 2020, aliquota 1 per mille.

IMMOBILI MERCE Dal 01.01.2014 al 31.12.2019 non è dovuta l'IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. L'esenzione è confermata per il 2020. Il soggetto passivo ha l'obbligo di comunicazione al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo al fine di ottenere l'agevolazione. La comunicazione può essere effettuata mediante il modello ministeriale.

Cittadini AIRE PENSIONATI: a partire dall'anno 2015 e fino al 31.12.2019 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Dal 01.01.2020 l'IMU è dovuta senza riduzioni con l'applicazione dell'aliquota ordinaria (Altri Fabbricati).

CHI HA DIRITTO ALLA RIDUZIONE ?

COMODATO D'USO Ai sensi dell'art.1, comma 747, della Legge n.160/2019, è prevista la riduzione del 50% della base imponibile IMU (quindi non l'esenzione) per le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 – concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza principale. Requisiti:

- il comodante deve risiedere e dimorare abitualmente nello stesso Comune;
- il comodante non deve possedere altri immobili (uso abitativo) in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (che deve essere nello stesso Comune ove si concede il bene in comodato - sono escluse le categorie catastali A/1-A/8 e A/9);
- il contratto di comodato deve essere registrato.

Il possesso dei requisiti previsti dalla normativa deve essere attestato con la presentazione delle dichiarazione Imu.

Il comma 743 della legge 160/2019 dispone che «in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni».

QUANTO SI PAGA ?

L'IMU si paga in proporzione alla quota ed ai mesi di possesso degli immobili.

QUANDO SI PAGA ?

In rata unica entro il 16.06.2020 oppure in due rate con scadenza:

ACCONTO
ENTRO IL
16 GIUGNO
2020

SALDO
ENTRO IL
16 DICEMBRE
2020

COME SI PAGA ?

Con il modello F24 disponibile presso qualsiasi sportello bancario o postale. Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando il **codici tributo** ed il **codice Ente** relativo al Comune in cui sono ubicati gli immobili sotto riportato. L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo (ad es. 28,49 = 28,00 / 28,56 = 29,00).

QUALI SONO LE ALIQUOTE PER L'IMU 2020?

Ai sensi dell'art. 1 comma 748 e segg. della L. 160/2019 l'IMU è calcolata sulla base dell'aliquote deliberate dal Comune (per l'acconto si applicano le aliquote deliberate per l'anno precedente che si riportano di seguito).

ABITAZIONE
PRINCIPALE
E PERTINENZE



ESENTE


(eccetto immobili in cat. A/1-A/8-A/9 aliquota 0,45 per mille detrazione 200 euro)



IL CODICE
ENTE COMUNE
DI DERUTA
E'

D279

ALTRI IMMOBILI



ALIQUOTA 10,6 per mille



CODICE TRIBUTO F24
3918

AREE EDIFICABILI



ALIQUOTA 10,6 per mille



CODICE TRIBUTO F24
3916

AREE EDIFICABILI
VENDUTE DAL
COMUNE DI DERUTA
NEL 2019 E 2020



ALIQUOTA 7,6 per mille



CODICE TRIBUTO F24
3916

IMMOBILI CLASSIFICATI NELLA CATEGORIA
C1 E C3 NON UBICATI NEI CENTRI STORICI



ALIQUOTA 8,6 per mille
CODICE TRIBUTO F24 3918

Immobili classificati nella categoria C1 e C3
situati nei centri storici, come perimetinati nelle
cartografie del Piano Regolatore Generale



ALIQUOTA 7,6 per mille CODICE TRIBUTO F24 3918
obbligo dichiarazione pena decadenza del beneficio

IMMOBILI CLASSIFICATI NELLA CATEGORIA D/2



ALIQUOTA **7,6 per mille** tutta di competenza dello Stato
CODICE TRIBUTO F24 **3925**

IMMOBILI CLASSIFICATI NELLA CATEGORIA D/5
BANCHE ED ASSICURAZIONI



ALIQUOTA **10,6 per mille** (7,6 allo Stato codice F24 **3925**)
3,00 per mille al Comune codice tributo F24 **3930**

IMMOBILI CLASSIFICATI NELLA CATEGORIA D
ECCETTO D/2 e D/5



ALIQUOTA **9,6 per mille** (7,6 allo Stato codice F24 **3925**)
2,00 per mille al Comune codice tributo F24 **3930**

CALCOLO DELL'IMPOSTA

Il calcolo dell'imposta si effettua applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% il coefficiente di rivalutazione e applicando successivamente l'aliquota indicata nella tabella sopra riportata.

I COEFFICIENTI SONO I SEGUENTI:

- 160 IMMOBILI CLASSIFICATI IN CAT. A (ESCLUSI A/10) – C/2 – C/6 – C/7;
- 140 IMMOBILI CLASSIFICATI IN CAT. B – C/3 – C/4 – C/5;
- 80 IMMOBILI CLASSIFICATI IN CAT. D/5 E A/10;
- 65 IMMOBILI CLASSIFICATI IN CATEGORIA D;
- 55 IMMOBILI CLASSIFICATI IN CATEGORIA C/1.